

Prot. U. 342/22



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Ordine di servizio n. 80/22

La Presidente ff

premesso che in data 14.11.2022 è stato emesso il seguente ordine di servizio:

“considerato che si stanno ripetutamente verificando una serie di disguidi e incomprensioni in riferimento alla questione dei difensori d'ufficio per le diverse udienze collegiali e monocratiche; ritenuto, pertanto, necessario impartire direttive che consentano di evitare eccessivi disagi; dispone

- 1, in riferimento a ogni udienza collegiale e monocratica verrà nominato un difensore d'ufficio per l'assistenza di tutti gli interessati privi di difensore di fiducia nonché ai sensi dell'art. 97 comma IV cpp, il quale dovrà, in caso di rinvio di alcuni di tali procedimenti, partecipare -personalmente o tramite sostituto ex art. 102 cpp- all'udienza successiva anche se per l'udienza di rinvio vi sia stata nomina di altro difensore d'ufficio;*
- 2, in caso di impedimento del difensore d'ufficio nominato per l'intera udienza eventuali impedimenti comporteranno l'onere per lo stesso di reperire un sostituto processuale senza alcuna incombenza a carico del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza”;*

letta la nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 15.11.2022 ove si chiede un chiarimento sugli oneri del difensore d'ufficio;

considerato che la formula sincretica di cui al numero 1) del detto ordine di servizio potrebbe, effettivamente, ingenerare dei dubbi interpretativi (pur essendo intesa esclusivamente a chiarire che il difensore d'ufficio nominato per l'udienza ex art. 97 commi I e II cpp, in caso di necessità, svolgerà anche le incombenze ai sensi del comma IV della medesima norma e non anche ad applicare il c.d. principio dell'immanenza della difesa d'ufficio ai procedimenti in cui è, sostanzialmente, sostituto dei difensori di fiducia non comparsi o rinuncianti); ritenuto, pertanto, necessario chiarire in modo esplicito tale aspetto;

CHIARISCE

al punto 1) del citato ordine di servizio che la partecipazione del difensore d'ufficio c.d. d'udienza ex art. 97 I e II comma cpp alle udienze successive in caso di rinvio **è limitato ai procedimenti per i quali era stato nominato inizialmente e non ai procedimenti in cui vi è stato incarico in udienza ai sensi del IV comma dell'art. 97 cpp.**

Efficacia immediata.

Si comunichi ai Magistrati, al personale amministrativo, agli Ordini degli Avvocati del distretto e alla Camera Penale di Bologna.

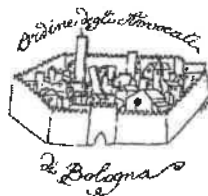
Bologna 15.11.2022



LA PRESIDENTE ff

Dot.ssa Manuela Mirandola

Manuela Mirandola



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: disciplina@ordineavvocatibopec.it

Bologna, 15 novembre 2022

Gent.ma Signora
Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
Dott.ssa Manuela Mirandola

Oggetto: ordine di servizio N. 79/22

Gentile Presidente,

ricevo in data odierna l'ordine di servizio N. 79/22 da Lei emanato in data 14 novembre 2022.

In relazione al punto 1) evidenzio che il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co 4 cpp in quanto immediatamente reperibile, proprio in ragione della nomina intervenuta in sostituzione del difensore di fiducia o di ufficio nominato che sia assente o, qualora difensore di fiducia, che abbia rinunciato al mandato, non può essere considerato difensore d'ufficio anche nell'eventuale udienza di rinvio, alla quale dovrà partecipare il difensore ritualmente nominato di fiducia o d'ufficio.

Il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co 4 cpp sarà esclusivamente gravato dell'onere di comunicare al difensore che abbia sostituito gli adempimenti compiuti in udienza e l'eventuale data di rinvio.

L'immanenza del difensore d'ufficio sussiste solo qualora la nomina sia intervenuta ai sensi del primo comma dell'art. 97 e quindi mediante l'individuazione tra coloro che abbiano chiesto di essere inseriti nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.

Credo, conseguentemente, che nessuna direttiva possa essere impartita ai difensori d'ufficio nominati ex art. 97 co 4 cpp e Le chiedo di rivedere sul punto l'ordine di servizio.

A disposizione per ogni chiarimento, Le porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Italia Elisabetta d'Errico



Gemellato con l'Ordine degli
Avvocati di Tolosa

Prot. V. 369/22



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Ordine di servizio n.

79/22

La Presidente ff

considerato che si stanno ripetutamente verificando una serie di disguidi e incomprensioni in riferimento alla questione dei difensori d'ufficio per le diverse udienze collegiali e monocratiche; ritenuto, pertanto, necessario impartire direttive che consentano di evitare eccessivi disagi; dispone

- 1) in riferimento a ogni udienza collegiale e monocratica verrà nominato un difensore d'ufficio per l'assistenza di tutti gli interessati privi di difensore di fiducia nonché ai sensi dell'art. 97 comma IV cpp, il quale dovrà, in caso di rinvio di alcuni di tali procedimenti, partecipare -personalmente o tramite sostituto ex art. 102 cpp- all'udienza successiva anche se per l'udienza di rinvio vi sia stata nomina di altro difensore d'ufficio;
- 2) in caso di impedimento del difensore d'ufficio nominato per l'intera udienza eventuali impedimenti comporteranno l'onere per lo stesso di reperire un sostituto processuale senza alcuna incombenza a carico del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza

Efficacia immediata.

Si comunichi ai Magistrati, al personale amministrativo, agli Ordini degli Avvocati del distretto e alla Camera Penale di Bologna.

Bologna 14.11.2022



LA PRESIDENTE FF

Dott.ssa Manuela Mirandola
Manuela Mirandola